

REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

Relazione

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito "decreto antiriciclaggio") - come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha recepito in Italia la direttiva 2015/849/UE - e tiene anche conto degli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018 (di seguito "gli Orientamenti Congiunti").

Il decreto conferma l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di poteri normativi in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e assegna loro il compito di elaborare criteri e metodologie per l'analisi e per la valutazione dei rischi cui le imprese devono attenersi.

Le norme emanate intendono rafforzare - in linea con quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti europei - i presidi antiriciclaggio, dando maggior spazio all'approccio fondato sul rischio e chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell'individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposti e nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarli.

L'Istituto, nel dare attuazione al decreto, ha colto l'opportunità per strutturare in maniera organica la previgente normativa secondaria, integrando in un unico regolamento la disciplina di cui ai regolamenti n. 41/ 2012 e n. 5/2014.

Il regolamento definisce i requisiti generali, ponendo le premesse per disciplinare in dettaglio - con separate disposizioni che l'IVASS sarà chiamato ad adottare ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 16, comma 2, del decreto antiriciclaggio - i seguenti aspetti:

- i criteri per condurre a regime l'autovalutazione periodica e i dati quali-quantitativi da comunicare all'Istituto per consentire di valutare la differente rischiosità di ogni impresa (incluse le sedi secondarie di Paesi SEE e terzi);
- i requisiti dimensionali e organizzativi delle imprese e sedi secondarie che, sulla base dei principi di proporzionalità e dell'approccio fondato sul rischio, potranno adottare presidi, controlli e procedure antiriciclaggio di minore complessità;
- i requisiti dimensionali e organizzativi degli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie di quelli di Paesi SEE), esposti a maggiori rischi di riciclaggio, che saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure - sinora non previsti - per valutare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Struttura del regolamento

Il Regolamento si compone di 61 articoli, ripartiti in cinque Capi. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni.

Il **Capo I** contiene le disposizioni di carattere generale (articoli da 1 a 4): le norme a fondamento del potere regolamentare esercitato, la definizione delle espressioni usate nel testo, l'ambito di applicazione, la declinazione dei principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio.

Coerentemente con la disciplina contenuta nel decreto antiriciclaggio, il Regolamento si applica - oltre che alle sedi secondarie in Italia di imprese e di intermediari assicurativi aventi sede legale in un altro Paese SEE e a quelle di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo - anche alle imprese e agli intermediari con sede legale in un altro Paese SEE che il decreto antiriciclaggio qualifica come soggetti obbligati "stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana". I requisiti dimensionali e organizzativi per individuare tale sottoinsieme nell'ambito delle imprese e degli intermediari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi saranno definiti con un successivo regolamento recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio (articolo 4, comma 3, lettera b, e comma 4).

Talune definizioni hanno un contenuto più limitato rispetto a quelle del decreto antiriciclaggio per tenere conto delle specificità del settore assicurativo.

Il **Capo II** riguarda il sistema dei controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio (articoli da 5 a 28) e si compone di cinque sezioni.

La Sezione I, dedicata ai principi generali in tema di controllo interno, è stata ampliata per specificare gli obiettivi delle imprese in tema di governo societario e di controllo interno, inclusi gli adempimenti minimi previsti per le sedi secondarie.

Al riguardo, il regolamento: integra (comma 1 degli articoli 5, 6, 7 e 8) le disposizioni sul sistema di governo societario, applicabili alle imprese aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in paesi terzi, di cui all'articolo 30 del CAP e relative disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS; prescrive (comma 2 degli articoli 5, 6, 7 e 8) alle sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in paesi SEE - sedi secondarie cui le predette disposizioni sul sistema di governo societario non si applicano - di documentare le analoghe misure che la direzione generale è tenuta ad adottare per mitigare e gestire il rischio di riciclaggio, cui sono esposte le proprie sedi secondarie in Italia, nel definire gli obiettivi di un adeguato sistema di governo societario e di un idoneo sistema di controllo interno, nel promuovere la cultura del controllo interno e nell'assicurare flussi informativi e canali di comunicazione in materia di informazioni necessarie per presidiare tale rischio, in conformità con il Capo IX, Sezione I, degli Atti delegati (regolamento delegato (UE) 2015/35).

La Sezione II disciplina il ruolo e i compiti degli organi sociali. In particolare, è stato introdotto l'obbligo di definire una *policy* che individui, in modo analitico e motivato, le scelte (in termini di processi, assetto dei controlli, funzioni aziendali deputate, adeguata verifica della clientela) che le imprese intendono compiere per adempiere in concreto gli obblighi antiriciclaggio sulla base dei principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio. Con riferimento a tale *policy*, è stata inoltre chiarita la suddivisione di competenze tra l'Organo amministrativo, cui compete l'individuazione delle scelte rilevanti e dei criteri generali da seguire, e l'Alta Direzione, cui spettano le scelte operative di dettaglio sulla base dei principi individuati dall'Organo amministrativo.

La Sezione III riguarda i presidi organizzativi antiriciclaggio.

Al fine di assicurarne l'indipendenza, alla funzione antiriciclaggio viene garantita interlocuzione diretta con gli organi amministrativo e di controllo (articolo 13).

E' richiesto che - ove la funzione antiriciclaggio venga attribuita alla funzione di verifica della conformità alle norme o a quella di gestione dei rischi - il titolare possieda gli specifici e adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza propri di tutte le funzioni ricoperte congiuntamente. Il titolare della funzione antiriciclaggio deve possedere almeno i requisiti previsti dall'art. 76 del CAP e delle relative disposizioni di attuazione (articolo 15).

Inoltre, le imprese osservano gli specifici requisiti per la funzione antiriciclaggio costituita in forma autonoma (articolo 13) e per l'esternalizzazione, anche se limitata alle attività di acquisizione e

conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dalla normativa (articolo 16). La possibilità di ricorrere all'esternalizzazione, anche all'interno del gruppo, è subordinata alla ridotta portata e complessità del rischio di riciclaggio intrinseco oltre che alla mancata realizzazione dei criteri di economicità, efficienza e affidabilità.

Quanto alla figura e ai compiti del responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, viene previsto che i broker inviino le segnalazioni direttamente alla Unità di Informazione finanziaria per l'Italia (UIF), qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento (articolo 18). E' stato, inoltre, espressamente incluso tra gli obblighi del responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, l'obbligo di mantenere evidenza delle valutazioni effettuate, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

La Sezione IV detta la disciplina nell'ambito dei gruppi assicurativi.

Alla capogruppo – nell'esercizio dei compiti di direzione, coordinamento e controllo – viene richiesto di garantire una pronta e omogenea identificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali è esposto il gruppo medesimo. Con riferimento alla procedura di segnalazione, viene previsto che il modello accentrato (con delega conferita a un delegato di gruppo) può essere applicato da un gruppo italiano e dalle sole controllate con sede in Italia (articolo 25).

La Sezione V riguarda gli adempimenti posti in capo agli intermediari assicurativi.

In particolare, la normativa primaria ha incluso tali soggetti nella definizione di "intermediari bancari e finanziari". Ciò comporta la necessità di disciplinare gli obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni in capo agli intermediari assicurativi (i quali potevano essere assolti in precedenza mediante la mera trasmissione all'impresa di riferimento).

A tal fine, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'articolo 28: individua i requisiti che gli intermediari assicurativi devono rispettare nell'esternalizzare - eventualmente - l'attività di conservazione di documenti, dati e informazioni a terzi, incluse le stesse imprese di riferimento; prevede l'obbligo per le imprese e le imprese stabilite senza succursale di assumere il ruolo di *outsourcer*, quando ciò venga richiesto dall'intermediario assicurativo (tenuto conto che sulle imprese gravano analoghi obblighi di conservazione riferiti agli stessi dati, documenti e informazioni raccolti dagli intermediari assicurativi); consente agli intermediari assicurativi di avvalersi anche delle imprese aventi sede legale in un paese SEE, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, se queste ultime sottoscrivono un accordo di esternalizzazione conforme ai medesimi requisiti posti a carico delle imprese e delle imprese stabilite senza succursale.

Il Capo III riguarda gli obblighi di adeguata verifica (articoli da 29 a 55) e si compone di sei sezioni.

La Sezione I definisce il concetto di approccio fondato sul rischio, gli elementi e i fattori di valutazione del rischio, nonché il sistema di profilatura della clientela.

In particolare: viene esplicitato che per la valutazione del rischio del cliente occorre considerare anche i fattori relativi al titolare effettivo dello stesso, al beneficiario e all'eventuale titolare effettivo di quest'ultimo (articolo 30); viene confermato il principio di valutazione unitaria del rischio, chiarendo che la valutazione tiene conto di tutti i prodotti assicurativi nei rami vita che l'impresa, le altre società del gruppo o gli intermediari assicurativi hanno commercializzato o intermediato in Italia in qualunque regime (libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi) (articolo 31).

La Sezione II riguarda il contenuto degli obblighi di adeguata verifica e le modalità di svolgimento delle attività in cui la stessa si estrinseca (articoli da 32 a 42).

Al riguardo, le disposizioni del decreto antiriciclaggio hanno incluso l'acquisizione di copia del documento d'identità tra gli obblighi da assolvere nella fase di identificazione del cliente. Conseguentemente sono stati definiti gli adempimenti da svolgere per la successiva verifica dei dati identificativi.

Per quanto riguarda il beneficiario, all'atto della designazione è richiesta unicamente l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, che devono consentire l'univoca individuazione della perso-

na fisica o del soggetto designato, o l'univoca individuabilità di quelli designati in base a particolari caratteristiche o classi. È previsto che l'acquisizione del documento di identificazione e la relativa verifica dell'identità possano essere rinviati sino al momento del pagamento o dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica sul contraente (articolo 34).

L'articolo 35 conferma l'obbligo di identificare il titolare effettivo anche in caso di società di persone e associazioni non riconosciute sulla base dei criteri previsti dal decreto antiriciclaggio e al contempo riafferma la necessità di identificare il titolare effettivo del beneficiario diverso da persona fisica. Il medesimo articolo disciplina la fattispecie particolare del titolare effettivo dell'assicurato. In tale circostanza, i termini per l'identificazione decorrono dalla data in cui l'impresa è tenuta a raccogliere i dati identificativi dell'assicurato ai fini della rilevazione nei registri assicurativi ai sensi del regolamento dell'Istituto n. 27 del 14 ottobre 2008.

L'articolo 37 dettaglia gli aspetti da tenere in considerazione per acquisire le informazioni utili alla valutazione dello scopo e della natura del rapporto o dell'operazione.

In coerenza con quanto previsto in altri paesi europei, l'articolo 39 definisce una dettagliata procedura per svolgere l'adeguata verifica da remoto tramite strumenti digitali di registrazione audio/video, ove si utilizzino affidabili soluzioni tecnologicamente innovative. La procedura riflette quella prevista dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel Regolamento recante le modalità attuative per la gestione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) del 28 luglio 2015.

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione, gli articoli 40 e 41 dettagliano i requisiti necessari per esternalizzare l'attività a terzi, mentre rinviano, quanto alle concrete specifiche tecniche, a successive disposizioni sulla conservazione di dati e informazioni in archivi informatizzati.

La Sezione III è relativa alle misure semplificate di adeguata verifica della clientela (articoli da 43 a 45).

Novità di rilievo deriva dall'adeguamento alla normativa primaria, che non prevede più l'esenzione per le fattispecie già qualificate *ex lege* a basso rischio, ma attribuisce alle imprese il compito di individuare specifici rapporti continuativi e operazioni a basso rischio cui possano essere applicate misure semplificate di adeguata verifica, caratterizzate da una minore estensione e frequenza degli adempimenti descritti nell'articolo 44 del decreto antiriciclaggio. Conseguentemente, l'identificazione del cliente è sempre obbligatoria, anche nei casi di rapporti continuativi a basso rischio (tra cui quelli con premio annuale o premio unico pari o inferiori rispettivamente a € 1.000 o € 2.500 di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto antiriciclaggio).

In questo contesto, la regolamentazione secondaria può calibrare il regime dell'adeguata verifica semplificata esclusivamente nella fase di controllo costante del rapporto e, per quanto concerne l'identificazione del cliente, per differire, in un intervallo di tempo definito, l'effettiva acquisizione della copia del documento identificativo.

La Sezione IV riguarda gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (articoli da 46 a 50).

L'articolo 46 individua: al comma 1, i fattori di rischio elevato che richiedono sempre misure rafforzate di adeguata verifica, così come previsto dal decreto antiriciclaggio, che detta in proposito norme dettagliate; il comma 2 rinvia alle prossime disposizioni sui fattori di rischio per individuare gli ulteriori fattori di rischio elevato che le imprese dovranno necessariamente tenere in considerazione.

L'articolo 47 individua le tipologie di misure rafforzate che le imprese adottano in caso di elevato rischio di riciclaggio.

Gli articoli 48, 49 e 50 individuano particolari fattispecie ad alto rischio cui devono essere applicate misure rafforzate di adeguata verifica.

La Sezione V contiene le modalità di esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela (articoli da 51 a 54). L'unica modifica di rilievo rispetto al passato consiste nella possibilità per le imprese di avvalersi degli intermediari assicurativi per svolgere tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante. Ciò deriva dall'inclusione prevista dal

decreto antiriciclaggio degli intermediari assicurativi nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari.

La Sezione VI individua gli adempimenti posti a carico degli intermediari assicurativi in materia di adeguata verifica (articolo 55). L'articolo conferma esplicitamente che il controllo costante del comportamento del cliente comprende i casi in cui vengano distribuiti al medesimo soggetto più contratti assicurativi, anche per conto di imprese diverse, e indipendentemente dal regime di commercializzazione dei prodotti intermediati. Altra rilevante disposizione riguarda la possibilità che le attività a carico degli intermediari assicurativi in materia di verifica dell'identità e di conservazione di dati, documenti e informazioni siano svolte dalle imprese, qualora ciò sia espressamente previsto e disciplinato negli accordi di collaborazione e ove questi ultimi rispettino le prescrizioni dell'articolo 40, commi 4 e 5 dello schema regolamentare.

Il Capo IV disciplina due fattispecie particolari: il contratto per conto altrui (articolo 56) e l'adempimento dell'obbligo di pagamento di premi assicurativi (articolo 57). La novità introdotta riguarda l'articolo 56, ove viene individuato il momento di instaurazione del rapporto continuativo e di esecuzione dell'operazione ai fini dell'acquisizione e della verifica dei dati identificativi degli assicurati di polizze collettive che rivestono la qualifica di titolari effettivi. Inoltre, viene eliminata l'equiparazione all'esecutore del soggetto che adempie all'obbligo di pagamento del premio. Nei confronti di quest'ultimo soggetto viene comunque previsto l'obbligo di identificare e di acquisire l'informazione circa la relazione con il contraente della polizza.

Il Capo V reca le disposizioni finali (articoli da 58 a 61) concernenti le abrogazioni, la pubblicazione e l'entrata in vigore del testo regolamentare, prevista a decorrere dal 1° maggio 2019.

Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Trattandosi pertanto di atto regolamentare di attuazione di normativa dell'Unione Europea, caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della presente regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del Regolamento n. 3/2013.